



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Il Segretario Generale

Mail:segretariogenerale@provincia.agrigento.it

N° Protocollo: 1645

Del: 27/01/2026

OGGETTO: Legge 7 gennaio 2026, n. 1 “*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*” - **Aspetti di interesse**

Direttiva n. 2 del 27/01/2026

Ai Dirigenti

Agli Incaricati di E.Q.
(per il tramite dei Dirigenti)

E p.c. Al Signor Presidente

Loro Sedi

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026 è stata pubblicata la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, “*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*”.

Considerato che la legge interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa per danno erariale, modificando la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel rinviare ad uno studio approfondito della legge di che trattasi, si riportano qui di seguito alcuni punti di interesse della riforma indicando all'uopo alcuni indirizzi operativi in materia.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il presente atto di indirizzo si applica a tutte le strutture, uffici, dirigenti e funzionari dell'Amministrazione, nonché ai soggetti comunque coinvolti nella gestione di risorse pubbliche o che adottano atti rilevanti sotto il profilo contabile.

Definizione della colpa grave

La Legge fornisce **criteri di carattere normativo e applicativo** per individuare la colpa grave, elemento centrale della responsabilità amministrativa.

L'articolo 1 comma 1 della legge citata integra l'articolo 1 comma della legge n.20/1994 inserendo la seguente definizione di colpa grave: “...*Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità*”.

*dell'inosservanza. **Non costituisce colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti»;...*

Indicazioni operative:

Gli Uffici devono adeguare i propri sistemi di **analisi preventiva dei rischi** focalizzandosi su trasparenza normativa, coerenza interpretativa e documentazione delle scelte.

Nuovi criteri per la quantificazione del danno

L'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, della legge 1/2026 ha integrato l'art. 1 della L. n. 20/1994 in materia di cd/ potere riduttivo del giudice contabile, in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie concreta.

In particolare, l'articolo 1 comma 1 aggiunge il comma 1 octies all'articolo 1 della legge 20/1994 declinando i nuovi criteri di quantificazione del danno per come segue :

«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

Il danno imputabile al responsabile è **ridotto fino al 30%** del pregiudizio accertato, comunque **entro il doppio** della retribuzione lorda annua o del compenso percepito per l'incarico.

Sospensione dalla gestione di risorse pubbliche e pagamento liberatorio

- Il comma 1-novies ha previsto una ipotesi di sospensione della gestione delle risorse pubbliche per come segue *«Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la **sospensione dalla gestione di risorse pubbliche** per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca».*

- Il successivo comma 1-decies stabilisce poi, in generale, che *«L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la **cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima**».*

Novità in materia di attività consultiva della Corte dei Conti in ambito di contabilità pubblica

L'articolo 2 della legge n.1/2026 prevede che *“...1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia*

notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma...

La Corte può esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete in materia di contabilità pubblica, con riferimento all'attuazione del PNRR/PNC, di valore non inferiore a un milione di Euro, ed estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Indicazioni operative:

Le amministrazioni devono valutare l'opportunità di richiedere pareri preventivi in casi complessi di contabilità, specialmente per investimenti rilevanti.

Copertura assicurativa obbligatoria

Di particolare rilievo è l'art. 1 comma 1 n. 7) della Legge nella parte in cui dispone che all'art. 1 della Legge n. 20 del 1994 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"), si aggiunge il comma 4 bis in base al quale: «*Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario*».

Alla luce dell'attuale assetto normativo, chi assume incarichi con gestione di risorse pubbliche soggette alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto alla stipula di un'assicurazione a proprio carico per i danni patrimoniali da colpa grave prima dell'assunzione dell'incarico.

Indicazioni operative:

È fatto obbligo ai Dirigenti di verificare, prima del conferimento dell'incarico, l'avvenuta copertura assicurativa da parte del dipendente.

I Dirigenti, i Responsabili di EQ ed ogni dipendente incaricato della gestione di risorse pubbliche devono comunicare al Servizio gestione risorse umane la documentazione attestante l'avvenuta stipula di copertura assicurativa

Attuazione e monitoraggio

I Dirigenti assicurano la immediata diffusione della presente e la conoscenza della legge n.1/2026 e ne curano l'attuazione nell'ambito delle rispettive strutture.

Allegato: Legge 7 gennaio 2026 n. 1

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina